










<b>abc</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DIRIGENTI</b>			STATO DOCUMENTO:	
				DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO D (RIF. IGES01)	
				PAGINA 1 DI 5	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

**SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZI ASSICURATIVI**  
**INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE**  
**DIRIGENTI**

<b>abc</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DIRIGENTI</b>			STATO DOCUMENTO:	
				DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO D (RIF. IGES01):	
				PAGINA 2 DI 5	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

## **INDICE**

- 1. SCOPO DI FORNITURA**
- 2. DURATA DEL SERVIZIO**
- 3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**
- 4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**
- 5. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC**
- 6. NON CONFORMITÀ**
- 7. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)**
- 8. ALLEGATI**

<b>abc</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DIRIGENTI</b>			STATO DOCUMENTO:
				DATA EMISSIONE:
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO D (RIF. IGES01):
				PAGINA 3 DI 5
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
				

#### 1. SCOPO DI FORNITURA

Il Servizio ha ad oggetto la copertura assicurativa dei rischi di cui al Contratto Collettivo dei dirigenti di azienda Confservizi, all'articolo 18, che si allega sub 1.

#### 2. DURATA DEL SERVIZIO

La copertura dei rischi individuati nell'articolo precedente avrà inizio dalle ore 24.00 del 01/01/2017 e terminerà alle ore 24.00 del 01/01/2020.

Il/i Contratto/i assicurativo/i che verranno stipulati a copertura dei suddetti rischi non potranno prevedere il tacito rinnovo.

#### 3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

n.a.

#### 4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il fornitore dovrà prestare apposita copertura assicurativa per i rischi di cui all'art. 18 del Contratto Collettivo dirigenti di Azienda Confservizi.




I beneficiari, pertanto, sono i seguenti soggetti, tutti dirigenti della società ABC Acqua Bene Comune Napoli, Azienda Speciale.

- 1) dott. Emilio Baldoni, nato a Napoli il 9/06/1960;
- 2) dott. Marco Esposito, nato a Napoli, il 11/08/1965;
- 3) dott. Antonello Garofalo, nato a Foggia il 17/02/1965;
- 4) ing. Alfredo Pennarola, nato a Napoli il 15/12/1961;
- 5) ing. Davide Romanelli, nato a Napoli il 10/04/1963;
- 6) ing. Pasquale Speranza, nato a Napoli il 29/03/1961;
- 7) ing. Lucio Tarallo, nato a Napoli il 27/11/1953;
- 8) avv. Aldo Enea Zanfagna, nato a Napoli il 20/11/1955;
- 9) ing. Francesco Panico, nato a Pomigliano d'Arco il 26/01/1959.

La retribuzione complessiva annua lorda dei dirigenti sopra elencati è pari ad € 1.217.409,19.

In accordo a quanto previsto dal contratto collettivo all'art. 18, la/le polizza/e dovrà assicurare al dirigente almeno le seguenti condizioni:

A) In caso di invalidità permanente causata da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale, tale da ridurre in misura superiore a 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, il riconoscimento di una somma pari a 6 annualità della retribuzione di fatto.

<b>abc</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DIRIGENTI</b>			STATO DOCUMENTO:	
				DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO D (RIF. IGES01):	
				PAGINA 4 DI 5	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

B) In caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale, il riconoscimento di una somma in favore del dirigente che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto A) che precede, sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DPR 30/06/1965, n. 1124.

C) in caso di morte causata dai predetti eventi, che non sia preceduta da una invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lettera A) e causata dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte, il riconoscimento di una somma, a favore degli aventi diritto, pari a 5 annualità della retribuzione di fatto.

D) in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, il riconoscimento di una somma una tantum, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari ad € 150.000,00, quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge, ovvero pari ad € 220.000,00, nel caso in cui il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o del coniuge.

Le modalità di interazione con gli indennizzi INAIL, nonché le modalità e tempistiche di riconoscimento delle somme assicurate, in caso di sinistro, vanno regolate in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del Contratto Collettivo già richiamato, che si allega in copia e forma parte integrante delle presenti specifiche.

#### **4.1 Pianificazione delle attività**

Per lo svolgimento delle attività, sarà necessario il possesso dell'autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'Industria o dall'ISVAP, all'esercizio dell'attività assicurativa.

##### ***4.1.1. Requisiti specifici per attività in ambienti di lavoro confinati o sospetti di inquinamento***




N.A.

#### **4.2 Modalità di esecuzione delle attività oggetto della fornitura**

Nel contratto assicurativo dovranno essere definite le modalità di denuncia alla compagnia assicurativa del sinistro.

#### **4.3 Controlli**

N.A.

<b>abc</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DIRIGENTI</b>				STATO DOCUMENTO:
					DATA EMISSIONE:
					CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO D (RIF. IGES01):
					PAGINA 5 DI 5
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

#### 4.4 Comunicazione con ABC

Il responsabile del Procedimento per ABC è individuato nel Responsabile della Direzione Legale e Societario, che individua il responsabile del contratto, il cui nominativo, unitamente all'indirizzo di posta elettronica ed ai recapiti telefonici sarà comunicato al fornitore del servizio.

Il Fornitore del servizio deve indicare il proprio referente di contratto comunicandone ad ABC l'indirizzo di posta elettronica ed i recapiti telefonici.

### 5. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC

#### 5.1 Documenti da consegnare prima dell'inizio attività

- o Contratto di assicurazione;

#### 5.2 Documenti da consegnare in corso d'opera.

- N.A.

### 6. NON CONFORMITÀ

In caso di riscontro di una Non Conformità nell'esecuzione delle attività di cui alla presente specifica, ABC provvede ad aprire una non conformità. L'ente appaltatore dovrà individuare le azioni correttive e i relativi tempi di applicazione e darne comunicazione ad ABC entro 10 giorni dalla data di notifica della non conformità.

### 7. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)

N.A.


### 8. ALLEGATI

NO (perché presso la sede del fornitore)

**Art. 18 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio – Copertura assicurativa**

1. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione, integrando quanto erogato dall'INAIL a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare due anni e sei mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.

2. L'indennità per inabilità temporanea assoluta a carico dell'INAIL è anticipata al dirigente dall'azienda, che ne recupera il relativo importo mediante accredito diretto da parte dell'Istituto.



---

<sup>5</sup> Comma così modificato dall'accordo del 14 aprile 2006

<sup>6</sup> Comma aggiunto dall'accordo del 14 aprile 2006

L'azienda inoltre deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:

- a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento;
- b) in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000;
- c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi, che non sia preceduta da una invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lettera a) e causata dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.

3. Agli effetti dei precedenti commi si considera:

- a) infortunio sul lavoro, l'evento che, come tale, è previsto dalla normativa sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- b) professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella annessa al citato D.P.R. n. 1124;
- c) retribuzione, il coacervo dei compensi di cui al comma 2 dell'art. 36.

4. In relazione al decreto legislativo n. 38/2000 che, a decorrere dal 16 marzo 2000, estende ai dirigenti l'obbligo di iscrizione all'INAIL, l'azienda inserirà nella polizza di cui al precedente secondo comma una clausola che, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, preveda:

- a) la riduzione dell'indennizzo, dovuto al dirigente o ai suoi aventi causa sulla base dei massimali come sopra indicati, in misura corrispondente alla prestazione in capitale o in rendita capitalizzata riconosciuta dall'INAIL all'assicurato a titolo di invalidità permanente ovvero, in caso di morte, alla prestazione in rendita capitalizzata riconosciuta dallo stesso Ente agli aventi causa dell'assicurato;
- b) la subordinazione del diritto all'indennizzo, alla preventiva comunicazione, da parte del dirigente o dei suoi aventi causa, dell'importo della prestazione liquidata dall'INAIL;
- c) la natura vincolante per la Compagnia di assicurazione dell'accertamento della malattia professionale effettuato dall'INAIL o dal Giudice, ferma restando, in quest'ultimo caso, la necessaria informativa da parte del dirigente al fine di consentire la partecipazione al processo della Compagnia;
- d) l'erogazione dell'intero capitale assicurato qualora, in caso di infortunio, l'INAIL ne contesti il collegamento con il rapporto di lavoro; il dirigente, su richiesta della Compagnia e con ogni onere, ivi compresa la scelta del difensore, a carico della stessa, avrà l'obbligo di proporre causa all'INAIL.

In caso di esito favorevole, il dirigente deve restituire alla Compagnia la somma che la predetta avrà versato in eccedenza rispetto alla previsione di cui alla precedente lettera a) del presente comma.

5. L'azienda provvede altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a € 116.202,80 quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a € 162.683,92 quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge.

Le somme di cui sopra sono incrementate, con decorrenza dal 1° luglio 2010, rispettivamente a 150.000,00 (centocinquantomila/00) e 220.000,00 (duecentotrentamila/00) euro.

Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di 139,44 (centotrentanove/44) euro annui, elevati a 150,00 (centocinquanta/00) euro annui, che saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità.

